

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Milano

Dott. N. Di Leo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA nelle cause riunite promosse da

AMENTA TERESA e gli altri ricorrenti di cui all'All. A) e AUTERIO MARIO e gli altri ricorrenti di cui all'All. B), con gli Avv. ti M. e C. Lavizzari, V. Cellini 21, Milano

.....RICORRENTI
contro

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA in liquidazione, con gli Avv. Ichino e Passerini, V. Mascheroni, 31 Milano

RESISTENTI

OGGETTO: riconoscimento dell'intangibilità dei diritti quesiti relativi alla posizione di previdenza complementare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rispettivi ricorsi al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositati nelle date del 15.11.06 e del 10.1.07, i ricorrenti menzionati negli allegati A e B della presente motivazione hanno convenuto in giudizio il Fondo "Pensioni per il personale della Banca Commerciale italiana per chiedere al giudice, anche in forza del disposto dell'art. 27 dello Statuto (in tema di ripartizione delle plusvalenze realizzate nel comparto immobiliare del Fondo



stesso), il diritto di ciascuno al trattamento pensionistico pieno nonché all'importo pieno del capitale in sede di liquidazione del fondo stesso, con interessi e rivalutazione, nonché con le relative conseguenze in tema di pensione di reversibilità, auspicando che, per l'effetto, il Fondo convenuto fosse condannato a pagare le relative somme.

A sostegno delle proprie ragioni, la parte attorea ha allegato come i ricorrenti sarebbero stati collocati a riposo negli anni 1998/99, ma che il trattamento di pensione complementare erogato dal Fondo sarebbe stato loro decurtato, fino al 31.12.04, della percentuale del 25,7%, in esecuzione dell'Accordo Sindacale del 16.12.99, denunciando l'illegittima lesione che avrebbero subito i diritti quesiti dei lavoratori che, all'epoca, sarebbero stati già esistenti in capo ai medesimi.

Inoltre, hanno specificato che, dal 1.1.05, e con effetto retroattivo all'1.1.04, la pensione del Fondo sarebbe stata revocata e sostituita da acconti mensili a titolo di anticipo sulla liquidazione finale, eccependo l'illegittimità del comportamento della parte convenuta. Con vittoria di spese.

Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.

Al riguardo, ha, in primo luogo, allegato come le prestazioni previdenziali erogate dal Fondo avrebbero subito, negli anni novanta, in seguito all'emanazione del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, il passaggio dal regime "a prestazione definita" a quello "a contribuzione definita e capitalizzazione individuale".

La resistente ha, poi, sul punto, in particolare, tenuto a chiarire come l'assetto economico del Fondo sarebbe stato, in precedenza, garantito dalla "attualizzazione" della contribuzione degli iscritti presenti e futuri, con solidarietà anche intergenerazionale e che - dopo l'attivazione, secondo le previsioni del dlgs. 124/93, della forma di previdenza "a contribuzione definita" - non si sarebbe potuto mantenere il medesimo equilibrio, venendosi a costituire un "gruppo chiuso" per i "Vecchi Iscritti" i cui trattamenti pensionistici sarebbero così stati privati del finanziamento in precedenza proveniente dalle altre generazioni, tanto

che la Banca Commerciale Italiana avrebbe dovuto offrire, con l'Accordo del 16.12.99, un contributo straordinario pari a centocinquanta miliardi di lire.

Pertanto, sulla base delle suddette argomentazioni, il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA ha osservato come dovesse reputarsi sussistente, in seguito alle menzionate modifiche, una situazione di "squilibrio finanziario" ai sensi dell'art. 18, co. 7, del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, con conseguente diritto delle "fonti istitutive", di cui all'art. 3 dello stesso decreto, di rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che, alla data di entrata in vigore del testo normativo stesso, non avessero "maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica".

La stessa parte ha, poi, sottolineato come le facoltà contemplate dalla suddetta disposizione sarebbero state, quindi, esercitate legittimamente, al fine di riportare/in equilibrio i bilanci del Fondo ed evitarne la messa in liquidazione, proprio con la riduzione della pensione della percentuale del 25,7% ai dipendenti posti in quiescenza nel 1998/99 e come, ad ogni modo, lo stesso provvedimento sarebbe stato preso dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con la deliberazione del 28.6.99 che, peraltro, non sarebbe stata tempestivamente impugnata dalla parte attorea nei termini di cui all'art. 2377 ce.

Da ultimo, è da rilevare che - dopo aver precisato che il FONDO PENSIONI era stato di recente posto in liquidazione con avvio delle procedure di estinzione - con riferimento alla domanda attorea attinente alla divisione del capitale del Fondo in sede di liquidazione del medesimo (qualificata dalla parte ricorrente come subordinata in udienza) e alle domande alla stessa conseguenti, la resistente ha chiesto l'integrazione del contraddittorio con tutti i controinteressati, ovvero i ed. "Vecchi Iscritti", cioè i pensionati titolari di una posizione anteriore al 1999, tra i quali il patrimonio avrebbe dovuto essere distribuito in seguito alla deliberazione dell'inizio della procedura di liquidazione ed estinzione del Fondo stesso, argomentando la sussistenza di un litisconsorzio necessario, poiché nel giudizio si sarebbe trattato di una domanda di divisione, eccependo, peraltro, come non sarebbe stato da applicarsi alla materia il rito del processo del lavoro.

All'udienza del 6.6.07, è stato preso atto della rinuncia all'azione ex art. 306 cpc di tre ricorrenti, con accettazione della stessa da parte della convenuta. pronunciato la sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.

In data 6.6.07, il Giudice, attesa l'identità di questioni dalla cui risoluzione dipendeva la decisione delle controversie, ha disposto la riunione della causa RG 193/07 a quella RG 8223/06Poi, è stata acquisita agli atti la deliberazione del 28.6.99 del Consiglio di Amministrazione del Fondo (doc. 51 res.), quindi, i procuratori delle parti hanno chiesto solo una pronuncia generica (in modo che non si rendesse necessario precisare la situazione particolare di ciascun ricorrente e così da consentire una pronuncia definitiva) ed il Giudice, non essendo possibile alcuna conciliazione della lite, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori ad un'ampia discussione orale ed, all'esito della stessa, udite le rispettive repliche, ha pronunciato la sentenza come da dispositivo pubblicamente letto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale della parte attorea è risultata fondata.

A) L'ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE DI "SQUILIBRIO FINANZIARIO".

Per motivare, occorre, innanzitutto, osservare come, appaia pacifico in causa che i ricorrenti sono stati tutti collocati a riposo negli anni 1998 e 1999 e che il trattamento di pensione complementare del Fondo è stato loro erogato, fino al 31.12.04, *decurtato della percentuale del 25,7%* in esecuzione dell'Accordo Sindacale del 16.12.99 e delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'ente relative ad identici provvedimenti (nella discussione orale, la difesa della resistente ha, in particolare, rammentato quella del 28.6.99 e quella del 23.12.97).

Giova, poi, specificare come appaia comprovato come, in seguito all'emanazione del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, con la trasformazione del regime del Fondo da quello "a prestazione definita" in quello a "contribuzione definita e capitalizzazione individuale", sia stato pregiudicato l'equilibrio di bilancio della convenuta, in precedenza, garantito dalla "attualizzazione" della contribuzione degli iscritti presenti e futuri, con solidarietà anche intergenerazionale.

Risulta, infatti, che, dopo l'attivazione della forma di previdenza "a contribuzione definita", si sia costituito un "*gruppo chiuso*" per i "Vecchi Iscritti", i cui trattamenti pensionistici sono, così, stati *privati del finanziamento in precedenza proveniente dalle successive generazioni*, tanto che la Banca Commerciale Italiana ha dovuto offrire, con l'Accordo del 16.12.99, un contributo straordinario pari a centocinquanta miliardi di lire.

Pertanto, sulla base dei suddetti dati, evincibili dai documenti prodotti dalla resistente (cfr. doc. da 8 a 15 res.), nonché sulla base delle stesse affermazioni del ricorso, nel quale è ricordato che l'Accordo Sindacale del 16.12.99 ha registrato un disavanzo di circa ottocento miliardi di lire alla data del 31.12.98, è possibile osservare come, nel medesimo periodo, dovesse reputarsi sussistente una situazione di significativo "*squilibrio finanziario*" nei bilanci della convenuta.

B) LA SUSSISTENZA DI DIRITTI QUESITI, ANCHE IN CAPO A COLORO CHE NON AVESSERO MATURATO I REQUISITI PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DLGS. 124/93.

E' necessario ancora rilevare come la parte attorea abbia dedotto l'illegittimità della suddetta diminuzione della pensione del 25,7% argomentando come detta misura verrebbe ad incidere sui diritti quesiti esistenti in capo ai ricorrenti.

Neil'affrontare la questione, dapprima, si rammenti come l'Accordo Sindacale del 16.12.99 sia stato concluso dopo che la Banca Commerciale Italiana, il giorno antecedente, aveva comunicato il recesso da tutte le pattuizioni collettive in materia fino a quel momento (cfr. doc. 10 res.) e come la Corte di Cassazione abbia, in proposito, chiarito che "*Il recesso unilaterale del datore di lavoro da un accordo collettivo aziendale istitutivo di un fondo di previdenza*

integrativa privo del termine finale è ammissibile, secondo i principi generali che regolano l'estinzione dei rapporti di durata a tempo indeterminato. Esso, tuttavia, non solo trova un ostacolo insuperabile (salvo specifico assenso degli interessati) nei diritti "quesiti" dei lavoratori - ai pari delle modifiche in "pejus" delle condizioni contrattuali di trattamento precedentemente in vigore - ma deve altresì rispettare la garanzia normativa di cui all'art. 2117 cod. civ. Ne consegue che il recesso in oggetto non soltanto non può influire ne' sulla posizione di coloro che, avendo maturato i requisiti ed esercitato il diritto, hanno ormai conseguito il previsto trattamento pensionistico aziendale ne' sulla posizione di coloro che hanno

maturato i requisiti per un trattamento pensionistico ma non hanno ancora esercitato il relativo diritto previo il proprio collocamento a riposo (posizioni entrambi riconducibili alla nozione di diritti "quesiti"), ma non può avere effetto neppure sulla posizione di coloro che, pur non avendo maturato i requisiti per il trattamento aziendale, sono parte della fattispecie a formazione progressiva, costitutiva di capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di tutti gli iscritti al fondo, ai sensi del citato art. 2117" (cfr. Cass. Sentenza n. 6427 del 01/07/1998).

Ponendosi, dunque, il problema se fossero già maturati dei diritti quesiti in capo ai ricorrenti ed in che epoca potessero essere definiti tutelabili, non può, innanzitutto, non rilevarsi come la legittimità del recesso dagli accordi collettivi debba trovare almeno lo stesso limite che incontrano le *modifiche in peius* delle condizioni contrattuali, precedentemente in vigore, le quali, se, di norma, non trovano alcun impedimento *nei diritti dei lavoratori* (che non possono ragionevolmente consolidarsi in forza degli atti di autonomia collettiva, dai quali traggono soltanto esistenza, dovendone, poi, però, seguire le sorti), rinvengono, invece, nei medesimi, un ostacolo insuperabile, quando *siano entrati a far parte del patrimonio dei lavoratori medesimi*, per aver questi posto in essere le condizioni che vi diano titolo.

Tant'è che, come è noto, l'accordo sindacale che volesse incidere su tali diritti "quesiti" assumerebbe carattere novativo o transattivo, e potrebbe quindi realizzarsi solo con lo specifico assenso (mandato o ratifica) del lavoratore interessato.

Poi, ha precisato la stessa sentenza della Suprema Corte, il recesso *nella materia delle pattuizioni sui fondi previdenziali* - per i quali l'elemento temporale assume un ruolo determinante e strettamente connaturato alla sostanza ed ai fine socio economico dell'accordo - vede *un ulteriore limite* nella garanzia normativa di cui all'art. 2117 cod. civ, cosicché la disdetta non può influire sulla posizione di coloro che abbiano ormai conseguito il trattamento pensionistico, su quella di coloro che abbiano maturato i requisiti per un trattamento pensionistico, ma non abbiano ancora esercitato il relativo diritto previo il proprio collocamento a riposo, ne', *infine, sulla posizione di coloro che, pur non avendo maturato i requisiti per il trattamento aziendale, siano parte della fattispecie a formazione progressiva, costitutiva di capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di tutti gli iscritti al fondo, ai sensi del cit. art. 2111.*

E' possibile, dunque, condividere come anche coloro che non abbiano maturato i requisiti per il trattamento previdenziale - proprio in quanto, *da svariati anni*, siano parte di una *fattispecie a formazione progressiva*, costitutiva di capitale in via di accumulo nella quale, *nell'ambito di un rapporto di carattere sinallagmatico ed aleatorio*, vengano in via continuativa versati i contributi al Fondo, quale corrispettivo perché il beneficiario possa partecipare dei medesimo ed ottenere, alla data della messa in quiescenza, la rendita integrativa della pensione ordinaria (cfr. Cass. Sentenza n. 27669 del 15A12/2005) - debbano essere tutelati a fronte di modificazioni regolamentari che, *intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro*, peggiorino, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa...

Si deve, infatti, mettere in luce come una siffatta revisione del regime delle prestazioni dovute ai beneficiari del Fondo venga inevitabilmente ad incidere in modo significativo *sul sinallagma contrattuale*, originariamente impostato sul versamento per anni di una certa quantità di contributi in cambio della promessa "di una rendita integrativa della pensione da calcolarsi, nella sua entità, secondo criteri prestabiliti.

Qualora, cioè, si ammettesse che il Fondo possa unilateralmente variare sensibilmente, *in peius*, le condizioni contrattualmente pattuite, *dopo aver ricevuto per la pressoché totalità della vita lavorativa del dipendente i contributi*, si consentirebbe una modificazione delle previsioni negoziali che, anche in una fattispecie con causa aleatoria, non troverebbe alcuna ragione d'essere, *dovendo restare immutati gli elementi di rischio considerati dalle parti al momento della perfezione dell'accordo pattizio e che vengono a definire la causa dello scambio sinallagmatico che altrimenti ne risulterebbe alterata*.

In questo senso, con riguardo all'ambito delle previdenza integrativa, è ben possibile introdurre anche un siffatto concetto di "diritti quesiti", con ciò - intendendosi far riferimento all'intangibilità della posizione di coloro che, pur non avendo maturato i requisiti per il trattamento previdenziale, siano da molti anni lavorativi parte della fattispecie a formazione progressiva costitutiva di capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di tutti gli iscritti ad un fondo ai sensi del citato art. 2117 ce, dovendosi riconoscere come una statuizione dell'ente che "comportasse un notevole abbattimento della loro prestazione pensionistica - cagionerebbe una significativa ed inammissibile alterazione della causa negoziale programmata dalle parti nell'entità dei rispettivi rischi originariamente pattuiti, venendo inevitabilmente ad incidere su posizioni sostanziali che ormai abbiano assunto il rango di diritti perfetti.

Ad abundantiam, a riprova delle esposte argomentazioni, del resto, con riferimento ad una *tesi opposta* per cui, nella decorrenza? della fattispecie a formazione progressiva, neppure dopo diversi anni, potrebbero definirsi esistenti dei diritti quesiti, che insorgerebbero solo con il collocamento a riposo del dipendente o con la maturazione delle possibilità di quiescenza in capo al medesimo, è sufficiente mettere in rilievo come, se fosse consentito ad uno dei soggetti stipulanti di un rapporto negoziale di previdenza complementare di attendere che l'altra parte versi per la pressoché totalità della vita lavorativa i contributi per poi, all'ultimo (poco tempo prima che il primo acquisisca le qualità di pensionabilità), *con un provvedimento unilaterale*, decurtargli l'entità della integrazione pensionistica prestabilita, allora, si configurerebbe un meccanismo giuridico *di dubbia legittimità*.

Si dovrebbe, infatti, riflettere su come, con tali premesse, il debitore della integrazione pensionistica non esprimerebbe al momento della perfezione dell'accordo un serio *animus*

obligandi, potendo unilateralmente - con *uno schema giuridico in qualche modo rapportabile* a quello descrivibile nei casi di *condizione sospensiva meramente potestativa* di cui all'art. 1355 ce - con proprio arbitrio e mera volontà, anche *sensibilmente diminuire e magari pure quasi azzerare* l'ammontare della rendita originariamente concordata, ovvero della prestazione dovuta.

C) L'ART. 18, CO. 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 124 DEL 21 APRILE 1993.

Una volta affermati i suddetti principi, è possibile, però, rilevare come il legislatore sia, tuttavia, intervenuto nella materia, dettando una norma che appare *derogare al canone dell'intangibilità dei diritti quesiti* nella materia delle pensioni complementari, disponendo nell'art. 18, co. 7, del decreto legislativo n. 124 del 21

aprile 1993 che *"per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative -gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica"*.

Il dettato della norma consente, infatti, di osservare come - con l'avvento di tale decreto delegato - la constatazione della sussistenza di *"squilibri finanziari?"* nelle gestioni dei fondi (e, quindi, solamente la presenza di un siffatto importante e significativo presupposto) renda ammissibile e giustificabile che le "fonti istitutive" di cui all'art. 3 (nel caso la banca e i sindacati) possano prendere la decisione di "rideterminare" la disciplina delle prestazioni *per gli iscritti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/93, "non abbiano maturato i requisiti pensionistici"*.

A contrario, è possibile, dunque, riflettere, da un lato, su come, anche in presenza di "squilibri finanziari", restino, invece, intangibili i diritti quesiti dei lavoratori *in pensione* e di quelli che, pur non ancora in stato di quiescenza alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, *abbiano comunque raggiunto la "maturazione dei requisiti* per poter godere della pensione di anzianità o di vecchiaia (nel caso in parola, secondo le regole stabilite dall'art. 7 del dlgs. 124/93 o secondo le disposizioni di cui all'art. 21 dello Statuto: cfr. doc. 2 res.) e, dall'altro, su come *l'"esigenza" avvertita dal legislatore* di introdurre una previsione *"autorizzatone* per consentire alle fonti istitutive la modificazione della prestazione promessa a coloro che ancora non godessero, alla stessa data di vigenza del dlgs. 124/93, delle qualità di pensionabilità, venga a confermare come, anche nell'ottica che ha animato la stesura del decreto delegato, *fossero da riconoscersi a questi ultimi lavoratori dei diritti perfetti*, non altrimenti giustificandosi l'art. 18 co. 7. cit. (e le *eccezionali facoltà* contemplate dalla norma) se tali dipendenti, per regola generale e senza bisogno di "autorizzazione" alcuna, fossero dovuti restare vincolati dai provvedimenti unilateralmente e "liberalmente emanati dal Fondo Pensioni.

Giova, poi, rammentare come, con riferimento all'art. 18, co. 7., cit. la Corte

di Cassazione abbia chiarito che *"va ribadito il principio, pure esso costantemente affermato da*

questa Corte, secondo il quale a norma dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo numero 124 del 1993, in presenza di squilibri finanziari della gestione di fondi di previdenza complementare costituiti per contratto collettivo, la stessa contrattazione può rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti al fondo che, alla data di entrata in vigore del citato provvedimento, non abbiano maturato i requisiti prima previsti per i trattamenti pensionistici integrativi. Pertanto la disciplina collettiva successiva, peggiorativa di quella precedente, non può incidere negativamente sulla posizione di coloro che, avendo maturato i requisiti ed esercitato il relativo diritto, hanno ormai conseguito il trattamento pensionistico, ne' sulla posizione di coloro che, avendo maturato i requisiti, non hanno ancora esercitato il relativo diritto, mentre, per quanto concerne gli iscritti che non abbiano maturato i requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico, non può escludersi la configurabilità di limiti alle modificazioni, sia nella garanzia normativa di cui all'articolo 2117 del codice civile, 'sia nel principio di ragionevolezza delle medesime, sia, infine, nella tutela che le stesse fonti convenzionali apprestano alle posizioni soggettive che si costituiscono in una fattispecie a formazione progressiva, costituita comunque (in ogni tipo di fondo) da capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di tutti gli iscritti al fondo e non incondizionatamente azzerabile (per tutte, Cass., 21 gennaio 2000, n. 689)" (cfr. Cass. Sentenza n. 6361 del 19/04/2003).

Nell'analizzare le parole del Supremo Collegio, è possibile, dunque, confermare l'opinione per cui la norma abbia effettivamente consentito una *deroga* al principio della intangibilità dei diritti quesiti in presenza di "squilibri finanziari", potendosi, poi, nell'indagare la *ratio legis*, ipotizzare come il legislatore possa aver previsto che l'introduzione della regola per cui, per i prestatori subordinati, sarebbe stata ammissibile solo una forma di previdenza "a contribuzione definita" in luogo di quella "a prestazione definita" (in precedenza consentita anche per tale tipologia di lavoratori), avrebbe potuto creare dei significativi problemi di bilancio nei fondi già esistenti (con possibilità di "squilibri finanziari" dovuti a circostanze analoghe a quelle descritte nel paragrafo A della Presente motivazione per il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA "BANCA COMMERCIALE ITALIANA), con la conseguente necessità di misure correttive dell'entità delle prestazioni e del finanziamento dei fondi.

Il che ha, presumibilmente, portato il legislatore ad individuare come destinatari delle suddette modifiche regolamentari gli *"iscritti che non abbiano maturato i requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico"* alla data di entrata in vigore del decreto delegato, reputando probabilmente il personale con - minore anzianità lavorativa come il più idoneo a sopportare il sacrificio.

La stessa Corte, però, ha tenuto a sottolineare come - anche per l'ambito dei soggetti passivi della norma derogatoria, *ovvero per chi non ancora in possesso dei requisiti pensionistici alla data di entrata in vigore del decreto* - si dovessero riscontrare dei *"limiti alle modificazioni, sia nella garanzia normativa di cui all'articolo 2117 del codice civile, sia nel principio di ragionevolezza delle medesime, sia, infine, nella tutela che le stesse fonti convenzionali apprestano alle posizioni soggettive che si costituiscono in una fattispecie a formazione progressiva, costituita comunque (in ogni tipo di fondo) da capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di tutti gli iscritti al fondo e non incondizionatamente azzerabile "*.

In altri termini, la Corte ha confermato la sussistenza di *diritti quesiti* in capo a coloro che, aderendo per diversi anni ad un fondo previdenziale, siano parte di una fattispecie a formazione progressiva costitutiva di capitale in via di accumulo (e che trova garanzia nell'articolo 2117 del codice civile) e come anche tali lavoratori debbano essere tutelati a fronte di modificazioni regolamentari che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, peggiorino, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, incidendo sul sintagma contrattuale originariamente impostato, chiarendo, così, in via interpretativa, come la portata derogatoria dell'art. 18, co. 7, cit. al principio dell'intangibilità dei diritti quesiti esista pure, ma possa esercitarsi solo in conformità al *principio di ragionevolezza*, dovendo, altrimenti,

trovare un arresto. Nel meditare la soluzione ermeneutica proposta dalla Corte di Cassazione, appare, così, possibile concludere come il *significato delle parole* della sentenza sia nel senso che non appare possibile una visione dell'art. 18, comma 7, cit. se non alla luce delle *previsioni costituzionali, tra le quali, nel caso, trovano particolare rilievo quelle di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3* Così..

Risulta, dunque, conforme ad una soluzione ermeneutica costituzionalmente orientata, un'interpretazione della norma in parola che si riveli rispettosa dei canoni *di ragionevolezza e di uguaglianza*, dovendosi, a tal punto, evidenziare come, viceversa, nell'ipotesi a giudizio, il fatto che la pensione sia

stata ridotta del 25,7% solo ai dipendenti collocati in pensione nei 1998 e 1999 si appalesi inevitabilmente stridente con una siffatta lettura in chiave costituzionale della norma.

Si è già, infatti, osservato come, in presenza del presupposto giuridico di uno "squilibrio finanziario" le fonti istitutive del Fondo sarebbero state effettivamente legittimate a ridurre le prestazioni pensionistiche e che i potenziali destinatari di tale provvedimento correttivo avrebbero potuto essere *"tutti"* i lavoratori che, nel giorno di entrata in vigore del d.lgs. 124/93 - ovvero l'aprile del 1993, cioè la data che costituisce lo *"spartiacque"* temporale per distinguere chi potesse o meno vedere i propri diritti quesiti incisi in virtù dei poteri conferiti dalla norma derogatoria - si trovassero nella situazione di *non aver ancora maturato i requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico*.

Tutti costoro, dunque, avrebbero potuto veder intaccata la loro aspettativa previdenziale in virtù della eccezionale facoltà concessa al FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA dall'art. 18, co. 7, cit. di poter incidere su diritti quesiti, mentre, senza ragione alcuna, sono - risultati destinatari della misura *solo coloro che abbiano scelto di collocarsi a riposo negli anni 1998 e 1999*, escludendosi dai provvedimento, ad esempio, quei dipendenti che, non avendo maturato i requisiti di pensionabilità alla data di entrata in vigore del d.lgs. 124/93, siano pervenuti in stato di quiescenza negli anni dall'aprile del 1993 al dicembre del 1997.

E' d'uopo rilevare come tale scelta si manifesti, *ictu oculi*, *irragionevole* e contrastante con il principio costituzionale di *uguaglianza* per cui situazioni analoghe debbono ricevere identico trattamento, dovendosi evidenziare come non vi fosse alcuna ragione per scegliere, quali destinatari delle misure correttive delle prestazioni pensionistiche finalizzate a riportare in equilibrio il bilancio del Fondo, i pensionati del 1998/99 piuttosto che quelli di anni differenti, dovendosi, in particolare, osservare come coloro che siano stati collocati a riposo, ad esempio, negli anni tra il 1993 e il 1997 - e che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 124/93 non avessero ancora maturato i requisiti per il

conseguimento del trattamento pensionistico - si trovasse rispetto ai primi in una situazione non seriamente differenziabile.

Come i primi, questi ultimi erano, infatti, tra i naturali destinatari dei provvedimenti previsti dall'art. 18, co. 7, cit. e *detentori di diritti quesiti*, essendo stati versati per costoro i contributi e trovandosi in uno stato avanzato della vita lavorativa.

Inoltre, tanto i lavoratori andati in pensione nel 1998/99 quanto quelli posti in stato di quiescenza tra il 1993 e il 1997, al momento dell'acquisizione di efficacia dell'Accordo Sindacale del 16.12.99, ovvero il 1.1.2000 (cfr. doc. 11 res.), si trovavano nell'identica posizione di "già collocati a riposo".

L'irragionevolezza e la discriminatorietà della opzione attuata con l'Accordo del 16.12.99 si appalesa, poi, oltremodo, se solo si rifletta su/come l'antecedente regime "a prestazione definita" (in luogo del quale è stato poi previsto, negli stessi anni, il passaggio a quello "a contribuzione definita") fosse costituito sulla base di un *principio di solidarietà*, anche intergenerazionale, tra gli iscritti al Fondo, cosicché appare, del tutto, incomprensibile la soluzione di far ricadere gli oneri necessari per contribuire al risanamento dell'equilibrio del Fondo, tra i tanti possibili diretti interessati dal dettato dell'art. 18, co. 7, cit, solo su alcuni lavoratori, .ovvero i pensionati del 1998/99.

Dolendosi, così, procedere ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 18, co. 7, cit. non si vede come non si possa non considerare illegittima, *in quanto irragionevole e discriminatoria*, la scelta attuata dalle "fonti istitutive" con l'Accordo del 16.12.99 di ridurre la pensione complementare del 25,7% solo ai dipendenti messi a riposo nel 1998 e nel 1999, potendosi, tra l'altro, notare come, qualora la disposizione fosse stata canonicamente attuata, presumibilmente, di minor importo sarebbe stato il sacrificio economico richiesto ai ricorrenti, potendo rinvenire la compartecipazione e la condivisione dei pensionati di annualità differenti.

Ne deriva come si debba metter in luce come, illegittimamente e non nell'ambito del corretto esercizio delle facoltà concesse dall'art. 18, co. 7, cit., siano stati *lesi i diritti quesiti esistenti in capo ai ricorrenti*, cosicché è possibile concludere come a questi dipendenti spettasse, fin dalla data del collocamento a riposo, nell'interezza il trattamento pensionistico, ovvero senza l'abbattimento del 25,7% stabilito dall'Accordo del 16.12.99.

D) LA NULLITÀ' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA IN QUANTO INCIDENTI SU DIRITTI QUESITI.

Da ultimo, merita attenzione l'eccezione sollevata dalla difesa della resistente per cui la riduzione della pensione dei ricorrenti sarebbe stata legittimamente, in ogni caso, disposta dal Consiglio di Amministrazione del FONDO PENSIONI tramite le deliberazioni del 23.12.97 e del 28.6.99, per il fatto che ne avrebbe avuto il potere in virtù dell'art. 11 dello Statuto che stabilisce che "*Il Consiglio provvede alla gestione del FONDO PENSIONI coi poteri più ampi consentiti dalla legge e dal presente Statuto e in particolare delibera circa l'investimento delle disponibilità*" (dovendo esercitare anche le attribuzioni dell'art. 34, per cui "alla chiusura di ogni anno" deve essere redatta la "situazione contabile" con facoltà del Consiglio di provvedere agli opportuni provvedimenti: cfr. doc. 2 res).

Ora, prima di affrontare la tematica proposta, è ancora opportuno mettere in luce come le

particolari facoltà derogatorie rispetto al principio dell'intangibilità dei diritti quesiti attribuite dall'art. 18, co. 7. cit. in presenza di "squilibri finanziari" non siano state concesse agli "organi di gestione del Fondo", ma solo alle "fonti -istitutive" del medesimo (nel caso la banca e i sindacati) e come, non potendosi identificare il Consiglio di Amministrazione del Fondo come una "fonte istitutiva" (come, peraltro, sottolineato nella stessa memoria della resistente), risulti agevole convenire come *qualunque statuizione di tale organo si ponga al di fuori del contesto e degli eccezionali poteri attribuiti dall'art. 18, co. 7. cit.*

Così, in considerazione di quanto finora argomentato, non si può non sottolineare come le decisioni del Consiglio di Amministrazione che, *unilateralmente e solo sulla base dei poteri statutari*, vengano ad incidere (per il significativo valore del 25,7%) sull'entità delle prestazioni pensionistiche, intacchino i *diritti quesiti* che, come osservato, già esistevano in capo ai ricorrenti, *senza che le stesse risultino esercizio di particolari poteri* (contemplati dalla legge, come nell'art. 18, co. 7, cit.) che potessero consentire di derogare al principio "dell'intangibilità, per la controparte di un vincolo contrattuale, delle posizioni ^soggettive perfette ormai maturate.

Sicché, a prescindere dalla dibattuta questione della applicabilità o meno alle associazioni della disciplina, dettata in materia di società, dagli articoli 2377 e

2379 del codice civile, si deve considerare come, in virtù di tale ultima norma o dell'art. 1418 ce, "*per l'impossibilità dell'oggetto*", si debba rilevare la *nullità* delle

" clausole delle delibere che stabiliscano l'abbattimento della pensione per coloro che siano messi in quiescenza nel 1998/99 *in quanto, illegittimamente e senza alcun particolare potere, unilateralmente, vengono a colpire i diritti quesiti dei destinatari.*

Giova, sul punto, del resto, rammentare come, nell'ambito delle società per azioni,, alle quali è direttamente dedicato l'art. 2379 ce, la/Corte di Cassazione, relativamente al problema della unilaterale decisione (nel caso dell'assemblea) di disporre di diritti perfetti del lavoratore, abbia chiarito che "*l' trasferimento nelle casse della società, a copertura dei debiti accumulati in precedenza, di somme di pertinenza dei soci, nonché dei compensi dovuti per il lavoro straordinario non può che essere realizzato con atto negoziale, trattandosi della cessione di diritti soggettivi perfetti, purché gli stessi siano già maturati; la cessione negoziale dei crediti dg>i soci costituisce il presupposto logico giuridico della successiva delibera assembleare che, preso atto di tale volontà negoziale, porta quei crediti come posta attiva per chiudere il bilancio in pareggio; (...) non avendo l'assemblea alcun potere per disporre, con atto unilaterale, dei diritti soggettivi perfetti del singolo socio. È quindi esatta l'affermazione del giudice d'appello secondo cui "stante l'invalidità dell'atto di disposizione unilaterale dei diritti dei singoli soci, solo la partecipazione ed espressa accettazione del socio interessato può rendere valida ed efficace l'atto di disposizione dei TFR e dello straordinario" (rectius, potrebbe renderlo efficace se detta disposizione riguardasse diritti perfetti già maturati, come sarà precisato in seguito con specifico riferimento alla delibera relativa alla cessione del TFR). Da questa premessa discende che la l delibera alla quale il socio non ha partecipato (relativa al conferimento del compenso per lavoro straordinario svolto in precedenza) è effettivamente nulla, non per illiceità, ma per impossibilità dell'oggetto (sempre ai sensi dell'art. 2379 ce.) essendo inidonea a produrre l'effetto di estinguere il credito del socio, oppure obbligarlo alla cessione del suo diritto" (cfr. Cass. Sentenza n. 4822 del 07/03/2005; Cass. Sentenza n. 16826 del 10/08/2005).*

Trattandosi, anche nella fattispecie sottoposta al presente giudizio, di deliberazioni il cui contenuto viene ad ricadere sui diritti quesiti dei ricorrenti, non resta che prendere atto della nullità, per

impossibilità dell'oggetto, delle relative clausole delle medesime, non potendo riconoscersi al Consiglio di Amministrazione del Fondo - neppure interpretando nel modo più estensivo i poteri attribuiti a tale organo dallo Statuto - la *possibilità di disporre unilateralmente, per atto negoziale, dei diritti perfetti* dei beneficiari delle prestazioni previdenziali, che, dunque, debbono essere pienamente riconosciuti in questo processo ai ricorrenti.

Non a differenti conclusioni, peraltro, si giungerebbe quand'anche si reputasse che la materia rientri non nell'ambito dell'art. 2379 ce, ma in quello di cui all'art. 2377 ce, come ipotizzato dalla parte convenuta.

Si deve, infatti, *ad abundantiam*, sottolineare come, quand'anche si valutasse che l'art. 2377 ce possa essere applicabile *analogicamente* alle associazioni o ad altri enti differenti dalle società (il Fondo convenuto è definito come un "ente autonomo dotato di personalità giuridica" - cfr. doc. 2 e 11 res. - e quale "ente morale" sottoposto alle regole di cui al dpr. 361/00: cfr. doc. 38 e 39 res.), non potrebbe, comunque, trovare estensione nel proprio comma 6 che prevede un termine di novanta giorni per l'impugnazione delle deliberazioni, in ragione *del principio della non applicabilità in via analogica delle norme in materia di decadenza*, che sono di stretta interpretazione (cfr. Cass. Sentenza n. 8700 del 26/06/2000; Cass. Sentenza n. 3579 del 25/03/1995; Cass. Sentenza n. 9382 del 07/09/1993).

Non potendosi, quindi, ritenere che la facoltà di opposizione alle deliberazioni menzionate dalla resistente fosse sottoposta ad *alcun termine decadenziale*, appare utile osservare come le richieste della parte attrice contengano in sé *l'implicita impugnazione* delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, l'occorrendo, per motivare l'assunto, notare, da un lato, come nel ricorso sia stata *esplicitamente* contestata l'opzione dell'abbattimento della pensione del 25,7% contenuta nell'Accordo Sindacale del 16.12.99 (considerato come "illegittimo": cfr. cap. 5 rie.) e, dall'altro, come tale negozio, a propria volta, faccia espresso cenno, per giustificare la suddetta decurtazione della prestazione previdenziale, proprio alla deliberazione del 28.6.99 menzionata dalla convenuta (cfr. le "premesse" e l'art. 10 del testo negoziale).

Va da sé che trovando il *petitum* azionato dai ricorrenti una espressa *causa petendi* nella *contestazione del contenuto* dell'Accordo del 16.12.99 (per quanto attiene alla riduzione della loro pensione) che, a propria volta, nel suo dettato, espressamente richiama, per motivare le scelte delle parti collettive in materia, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.6.99, non possono che - risultare *implicitamente impuginate* anche le statuizioni di tale ultimo provvedimento dell'organo di gestione del Fondo, come pure ogni deliberazione - ivi compresa quella del 23.12.97 - che ne costituisca il presupposto giuridico, non apparendo equivocabile la volontà insita nell'atto introduttivo del giudizio.

Quand'anche si reputasse, dunque, che la materia fosse sottoposta al regime dell'art. 2377 ce, non resterebbe, conseguentemente, che ribadire come non rientrasse nelle competenze e nei poteri del Consiglio di Amministrazione quello di incidere unilateralmente su diritti quesiti, con conseguente annullamento di ogni delibera che contenga le menzionate illegittime statuizioni.

Al termine dell'analisi - essendo stato chiesto in udienza dalle parti che fosse pronunciata *solo una sentenza generica* di riconoscimento o meno dei diritti (in modo che non si rendesse necessario precisare la situazione particolare di ciascun ricorrente e così da

consentire una pronuncia definitiva, cfr. il Verbale di causa) è, dunque, necessario dichiarare il diritto di ciascun ricorrente, fin dal collocamento a riposo, al trattamento pensionistico pieno, cioè senza alcuna riduzione del 25,7%, secondo il trattamento e i canoni stabiliti anteriormente all'Accordo del 16.12.99 (ed, ovviamente, ad ogni deliberazione sul punto del Consiglio di Amministrazione), non trovando alcuna legittimità giuridica l'abbattimento delle prestazioni per cui è causa.

E) LA NULLITÀ DELLA DOMANDA ATTINENTE ALLA DIVISIONE DEL CAPITALE DEL FONDO PENSIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEL MEDESIMO E LE DOMANDE ALLA STESSA CONSEGUENTI.

Pur essendo stato chiarito dalla difesa attorea come si trattasse solo di una domanda subordinata, al fine di chiarire come non si sia reputato necessario, in seguito alla discussione, adottare alcuna decisione sui provvedimenti di carattere processuale richiesti dalla difesa del Fondo Pensioni (l'estensione del - contraddittorio, il mutamento del rito), si deve dichiarare *la* nullità della domanda attinente alla divisione del capitale del Fondo Pensioni in sede di liquidazione del medesimo e le domande alla stessa conseguenti, non *avendo* allegato i ricorrenti

alcun elemento concreto a supporto della istanza, limitandosi a richiamare genericamente l'art. 27 dello Statuto del FONDO PENSIONI.

F) LE SPESE DI LITE.

in ragione della soccombenza, la convenuta, in considerazione del valore e della natura del giudizio, visto anche l'art. 5, co. 4 della Tariffa Forense (in considerazione del numero dei ricorrenti), deve essere condannata a rimborsare alla parte attorea gli oneri del giudizio per (a somma complessiva, che appare congrua, di € 10.000,00, oltre accessori di legge.

PQM

Dichiarata la nullità della domanda attinente alla divisione del capitale del Fondo Pensioni in sede di liquidazione del medesimo e le domande alla stessa

conseguenti, dichiara il diritto di ciascun ricorrente al trattamento pensionistico senza alcuna riduzione, stabilito dalle regole vigenti anteriormente all'Accordo del 16.12.99. Condanna la convenuta a rimborsare gli oneri del giudizio ai ricorrenti per la somma complessiva di € 10000,00, oltre accessori di legge.

Milano, 6.6.07

Il Giudice

Dott. N. Di Leo

82

~~0001 18 GIU. 2007~~

~~CANCELLERIA~~
Giuliana Privitera